Allegato A

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE A SUPPORTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI-SARS-COV-2/COVID-19 NELLA REGIONE MARCHE

Tra

La Regione Marche con sede in Ancona Via Gentile da Fabriano n. 2, C.F./P IVA:…… rappresentata da…….……. domiciliato per la carica in …….

e

Associazione Distretto 2090 del Rotary International (di seguito "Distretto 2090"), con sede Gubbio, Via Socrate 13 (C.F. 90040330699), rappresentato ai fini del presente atto dal Governatore pro tempore Ing. Gioacchino Minelli;

Premesso che:

- la Repubblica Italiana, con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1 comma 2 lett. b della Legge 6 giugno 2016, n. 106", riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
- a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e da ultimo prorogato fino al 31 luglio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021, in relazione all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19) si sono susseguiti, sia a livello nazionale che regionale, atti finalizzati a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19;
- il Distretto Rotary 2090 è un'associazione non a scopo di lucro che persegue gli ideali del Rotary International con finalità di solidarietà e crescita sociale in ambito nazionale e internazionale (Statuto Rotary International: art. 4 Scopo. Lo scopo del Rotary è di diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni attività. In particolare, esso si propone di:
  - promuovere esclusivamente finalità volte a sviluppare azioni amichevoli fra i propri soci per renderli meglio atti a servire l'interesse generale;
  - informare ai principi della più alta rettitudine l'attività professionale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la comunità;
  - orientare l'attività, professionale e pubblica del socio del Club secondo l'ideale del servire;
  - propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire).

- in tale ambito e unitamente agli altri dodici Distretti italiani del Rotary International, il Distretto 2090 ha stipulato, in data 29 novembre 2019 con validità triennale, un Protocollo di Intesa tra la Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Protezione Civile allo scopo di mettere a disposizione le professionalità degli associati rotariani per funzioni e attività di protezione civile;
- l'attuale emergenza sanitaria necessita di uno sforzo comune con la partecipazione di tutti coloro che, con la propria attività di volontariato, possono concorrere al superamento dell'emergenza; il Distretto 2090 annovera fra i propri associati numerose figure il cui profilo tecnico e professionale è in grado di assicurare, ove richiesto, un significativo contributo di intervento;
- alla luce di quanto sopra e della vigente normativa, le Parti ritengono opportuno definire, con il presente atto, una forma di collaborazione, nonché regolare lo svolgimento dei reciproci rapporti, affinché si realizzi l'attività di volontariato in parola a supporto dell'attività vaccinale contro il Covid-19 promossa nell'ambito del Distretto 2090 che comprende le Regioni Abruzzo – Marche – Molise e Umbria.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente atto si applica su tutto il territorio della Regione Marche.

Art. 3

Finalità della collaborazione

La Regione Marche autorizza il Distretto 2090 ad espletare, tramite i propri associati, attività di volontariato nell'ambito delle attività di vaccinazione contro il Covid-19 presso le strutture vaccinali ricadenti nel proprio territorio di competenza.
Nel dettaglio il Distretto 2090, nel rispetto delle norme vigenti ed in ottemperanza ai propri fini istituzionali, si impegna ad assicurare, mediante i propri volontari:
- attività di supporto alla equipe vaccinale (personale sanitario, personale amministrativo addetto alla registrazione della vaccinazioni su piattaforma dedicata);
- attività di supporto alla gestione del flusso dell'utenza all'interno e all'esterno del Punto vaccinale tramite i propri volontari non sanitari.

L'attività dei volontari del Distretto 2090 si configura come attività di integrazione e supporto di quella del personale sanitario e non potrà mai sostituire i compiti e le responsabilità della struttura

pubblica. L'attività è effettuata dai volontari del Distretto 2090 in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed è rivolta esclusivamente a fini di solidarietà.
Nessun compenso potrà quindi essere richiesto per l'attività svolta, tanto agli utenti quanto all'ASUR in cui di volta in volta i volontari del Distretto 2090 si trovano ad operare.
Spetta all'ASUR l'onere organizzativo delle strutture vaccinali presenti sul proprio territorio presso cui i volontari del Rotary prestano la loro opera volontaria.

Art. 4
Modalità di svolgimento dell'attività oggetto del rapporto convenzionale.

L'attività di volontariato è effettuata secondo le modalità concordate con i responsabili delle singole strutture sanitarie e sarà coordinata dal referente ASUR competente per territorio.
Fermo restando quanto sopra, permane l'autonomia organizzativa interna del Distretto 2090 in ordine agli interventi da effettuare, nel rispetto dei diritti dei soggetti destinatari, compresa la loro libertà di rifiutare l'intervento ed il rispetto delle loro convinzioni etiche e religiose. Ai volontari sarà consentito l'ingresso nelle strutture individuate per l'effettuazione delle vaccinazioni la mattina e/o il pomeriggio, in orari concordati con i responsabili delle singole strutture indicate. Sono a carico delle strutture sanitarie l'organizzazione del servizio secondo un calendario prestabilito nel quale i volontari aderenti vengono inseriti secondo la disponibilità fornita. I volontari aderenti, preavvertiti con congruo anticipo dal coordinatore della struttura vaccinale, presteranno il proprio servizio nei giorni e nelle ore stabilite. In caso di impedimento, per sopraggiunti e motivate esigenze non prevedibili, i volontari devono avvertire tempestivamente il responsabile della struttura vaccinale indicando il periodo di indisponibilità.

Art. 5
Strutture e mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività

Per il perseguimento delle finalità del presente atto, l'ASUR concederà ai volontari del Distretto 2090 l'utilizzo degli spazi e della strumentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di vaccinazione e di relativo supporto (D.P.I. individuali).

ART. 6
Formazione dei volontari

L'ASUR garantirà la formazione ai volontari del Distretto2090 funzionale allo svolgimento dell'attività oggetto della presente intesa. Per quanto riguarda il personale che farà parte dell'equipe vaccinale (personale sanitario, amministrativi per la registrazione su piattaforma delle vaccinazioni) lo stesso è tenuto a svolgere il corso FAD on line "Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19", riservato al personale delle equipe vaccinali.

ART. 7
Individuazione dei volontari e cartellini di riconoscimento

Il Distretto 2090 si impegna a comunicare all'ASUR nel cui ambito territoriale si troveranno ad operare i propri volontari, l'elenco nominativo dei propri volontari che accederanno alle strutture aziendali. Gli stessi sono tenuti ad esporre sul camice gli appositi cartellini di riconoscimento e le insegne della propria associazione.

ART. 8
Copertura assicurativa

Il personale volontario dovrà stipulare a proprio carico apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del presente atto, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'ASUR provvederà al rimborso pro quota del premio di polizza assicurativa, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 e sulla base dei parametri variabili di polizza.

ART.9
Copertura vaccinale

L'ASUR garantisce la copertura vaccinale per tutti i volontari del Distretto impegnati nel progetto, in quanto personale volontario che opera in presenza presso i centri vaccinali (Ordinanza n. 6/2021 del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19; circolare Dipartimento Protezione Civile n. 0018196 del 15/4/2021).

ART. 10
Obblighi dei volontari

Il Distretto 2090 si impegna nei confronti dei propri volontari a:

- far rispettare le vigenti norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in cui si troveranno ad operare e mantenere la necessaria riservatezza dei dati secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla riservatezza di dati personali;
- far applicare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento della Area vasta ASUR in cui si troveranno ad operare.
- far sì che i volontari si sottopongano alle misure di sorveglianza sanitaria che il Servizio del Medico Competente Aziendale riterrà più opportune.

L'ASUR, di contro, si obbliga a rispettare l'autonomia dei volontari e a non far uso delle informazioni, notizie, indirizzi dei volontari per fini diversi da quelli strettamente connessi con il servizio di volontariato.

ART.11
Trattamento dei dati personali.

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR 679/2016) e al Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (da ultimo D.Lgs. 101/2018) il personale volontario del Distretto 2090 è individuato come "Autorizzato al trattamento dei dati personali" e, nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati, ha l'obbligo di attenersi con scrupolo e ad ogni ulteriore indicazione che potrà essere fornita dal Titolare del trattamento o dal delegato dallo stesso.

ART. 12
Durata e risoluzione del rapporto

La presente Convenzione produrrà gli effetti per tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica in corso, salvo diverse determinazioni che le parti dovessero in seguito concordare.
Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere senza fornire alcuna motivazione, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza.
La presente convenzione potrà inoltre essere risolta, senza preavviso dai due contraenti, nel caso di:
- grave inadempienza di una delle parti;
- scioglimento del Distretto 2090 per propria deliberazione;
- cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.

Il Responsabile ASUR territorialmente competente, a suo insindacabile giudizio, potrà chiedere la cessazione dell'attività da parte di uno o più volontari nel caso le attività richieste siano valutate non utilmente fornibili dallo/dagli stessi.

ART. 13
Disposizioni finali.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente. La presente convenzione è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Le prestazioni che formano oggetto del presente atto non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto realizzate per soli fini di solidarietà.

ART 14
Foro Competente

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o all'esecuzione del presente accordo.
Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta per la risoluzione al Foro di Ancona.

***

Il presente contratto è sottoscritto con firma olografa in duplice originale oppure sottoscritto in formato digitale in unico originale.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Marche	Per il Distretto 2090
	Il Governatore Distrettuale
(…….)	Gioacchino Minelli